

ORIGINALE

Deliberazione n. 19 del 11-06-2024



COMUNE DI VAL LIONA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE AGGIORNAMENTO 2024/2025. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **undici** del mese di **giugno**, alle ore **19:00**, a seguito di convocazione del Sindaco, recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è riunito presso la sede municipale di San Germano dei Berici il Consiglio comunale in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **Straordinaria**, sotto la presidenza del **prof. Maurizio Fipponi**:

Presenti / Assenti

Maurizio Fipponi	Presente
Marzio Bomitali	Presente
Marta Preto Martini	Presente
Adriano Baldan	Presente
Mattia Bertesina	Assente
Valentina Guiotto	Presente
Gianni Gusella	Presente
Elena Pol	Presente
Leila Amer	Presente
Antonio Lazzari	Presente
Alberto Etenli	Presente
Giampaolo Chiodi	Presente
Paolo Bertolucci	Presente

Presenti n. 12 - Assenti n. 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett a), del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale dr.ssa Erika Grande.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Maurizio Fipponi nella sua qualità di Sindaco, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 e ss.mm.ii. ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dalla Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);
- il successivo comma 641, stabilisce che "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani";
- il comma 651 tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ivi compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. n.248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano i tributi IMU e TASI, quali componenti della IUC, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista dai co. 641 e ss. della sopracitata Legge;

DATO ATTO che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, stabilisce che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", siano assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati", precisando che tali funzioni siano attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";
- la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'Autorità la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento,

compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga”;

- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l'ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il primo periodo regolatorio “2018-2021”;
- con la deliberazione ARERA n. 363/2021 e Determina n. 2/2021, è stata introdotta la valenza pluriennale del P.E.F., per il periodo 2022-2025 MTR-2;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

VISTA la Deliberazione ARERA N. 15/2022 - “Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani” e la conseguente adesione del Comune di Val Lione, allo Schema I “livello qualitativo minimo” di cui all' Art. 3 del TQRIF, comunicata dall'ETC-Consiglio di Bacino “Venezia” con PEC assunta al protocollo comunale nr.4405 del 12/05/2023;

CONSIDERATO che in data 30/04/2024, il Comitato di Bacino “Venezia”, con atto n. 16, ha deliberato la validazione dell'aggiornamento dei PEF TARI MTR – 2 dei Comuni di Alonte, Arcugnano, Lonigo, Val Lione, Villaga e Zovencedo per l'annualità 2024 con conseguente ridefinizione dei Piani Finanziari 2024 – 2025, relativamente al Comune di Val Lione pari ad euro 279.328,00 di cui parte variabile pari ad euro 156.637,00 e parte fissa pari ad euro 122.691,00;

DATO ATTO che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla Determinazione ARERA n. 2/2021 è stato ora determinato come segue:

Totale costi del PEF al lordo delle detrazioni euro 279.328,00;

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 euro 11.160,00;

Totale gettito TARI euro 268.168,00=;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili del PEF, tra utenze domestiche e non domestiche in base alle informazioni specifiche fornite dall'ufficio tributi, come segue:

85,25% circa a carico delle utenze domestiche;

14,75% circa a carico delle utenze non domestiche;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 63 del 22/12/2022;

VISTO il prospetto delle tariffe per l'anno 2024 sulla base dei dati contenuti nel Piano Economico Finanziario, con l'articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche, che garantiscono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF 2024/2025 è effettuata dal Consiglio di Bacino “Vicenza”, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2024;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO l'art.3, c. 5-squinquies, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga dell'art.1 comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTA la legge n.67 del 23 maggio 2024, di conversione, con modificazioni del D.L. n.39 del 29 marzo 2024 che prevede, per il solo anno 2024, il differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari da parte de Comuni al 30 giugno, in deroga a quanto stabilito dal comma 5-quinquies dell'art.3 del D.L. n.228/2021;

VISTO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), approvato con deliberazione consiliare n.57 del 30.11.2023;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026, approvato con deliberazione consiliare n.63 del 14.12.2023;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs 267/2000;

RICHIESTO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.63 del 22.12.2022;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs.267/2000;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di prendere atto del PEF aggiornamento pluriennale 2024-2025 annualità 2024 per la determinazione delle tariffe TARI anno 2024 validato dal Consiglio di Bacino Vicenza con delibera nr.16 del 30/04/2024 come da documentazione assunta al prot. nr.3452 del 01.05.2024 e al prot.nr.3500 del 02/05/2024 **allegato "A" e allegato "B"** (Tool ARERA 2022-2025), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che l'ammontare complessivo del PEF per la gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2024 ammonta ad euro 279.328,00 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n.2/DRIF/2021), di cui parte variabile pari a euro 156.637,00 e parte fissa pari a euro 122.691,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari a **euro 268.168,00**, di cui parte variabile euro 147.565,00 e parte fissa euro 120.603,00 considerati al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n.2/DRIF/2021;
4. di approvare per l'anno 2024 le tariffe TARI come da **allegato "C"** al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Vicenza, nella misura del 5%, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio di Bacino "Vicenza" per i successivi adempimenti di competenza;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;
8. di dare atto che la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dal combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

Il Sindaco introduce l'argomento: ricorda che il quadro normativo è complesso, maggiormente difficile per intervento di Arera e del Consiglio di Bacino. Le utenze sono divise in utenze domestiche e non domestiche; i costi complessivi vanno coperti dalle bollette di privati e aziende; sono state fatte alcune rimodulazioni senza impattare troppo con degli aumenti. Passa poi la parola alla dott.ssa Pistore, Responsabile dei Servizi Amministrativi e Tributarî.

Dott.ssa Laura Pistore, Responsabile dei Servizi Amministrativi e Tributarî: il prospetto dei costi di gestione del servizio, prevede adeguamenti per criteri introdotti da Arera tra il 2019 e il 2020. I costi di gestione del servizio rifiuti devono essere predisposti secondo il metodo tariffario di Arera, che individua qualità di efficienza servizio (con diversi livelli). Il comune di Val Lione adotta il livello minimo qualitativo (1) che prevede, ad esempio, un call center, il rilascio di chiarimenti specifici ai quesiti dei cittadini, l'adozione di criteri di investimento del servizio (vengono inseriti nel PEF i costi di natura economica, come rivalutazioni di beni immobili quali l'ecocentro). Il PEF è redatto con una valenza pluriennale, perché è un costo di investimento che necessita di alcuni anni per esplicitare effetti. Il gestore del servizio presenta un PEF grezzo, nel quale inserisce costi amministrativi, di gestione, trasporto e smaltimento. Vanno poi aggiunti i criteri di rivalutazione dei costi del servizio e i costi comuni (cioè i costi amministrativi dell'ente: personale, programmi informatici, ecc.). L'ammontare del PEF viene valutato dal Bacino con una metodologia, poi lo condivide con il Comune perché l'ammontare finale è messo a carico dell'utenza al 100%. Le tariffe sono simulate: sono aumentate nella parte fissa rispetto alla variabile nel periodo. I costi fissi sono aumentati di più, quelli amministrativi, di ammortamento e investimento. I costi fissi prima erano in bilancio ma non caricati nel PEF, per cui progressivamente incidono sulla scelta della applicazione della tariffa a carico dei cittadini. La simulazione consente di vedere come si carica su famiglie e aziende. Il Bacino ha validato il PEF con importo finale di 268.168 euro: per l'85,25 % a carico delle famiglie e per il 14,75% a carico delle attività. I costi di parte fissa vanno ad incidere su quota fissa della famiglia, quindi sui metri quadri (il numero componenti è la parte variabile). La suddivisione delle percentuali consente di verificare aperture / chiusure attività e subentri attività, cosicché possa identificare i costi effettivi per privati e aziende. Il Piano tariffario è equilibrato rispetto ad ogni tipologia utenza. Percentuale aumento, comparata rispetto al 2023: parte fissa nel 2023 era 25 mila, nel 2024 la parte fissa ammonta a 122 mila. Si cerca di contenere gli aumenti, tramite confronto con gestore e Ambito, anche tenuto conto che non può essere superiore al 9,60% per l'anno 2024 (secondo le previsioni di Arera). Indicizzazione non comporta pari aumento su singole utenze, ma da simulazioni può provocare un aumento differenziato (che per alcuni sono 20-30 euro in più, per altri una diminuzione). Conclude dicendo di avere sintetizzato le parti salienti di come è stato redatto il PEF e la scelta della copertura dei costi al 100% senza incidere su determinate categorie di attività.

Sindaco: ringrazia la dottoressa Pistore per essere stata molto chiara in una materia complessa.

Bertolucci: non entra nei numeri che ritiene siano stati bene esposti, mentre dal punto di vista politico generale, a partire da giornata ambiente, afferma che ci si aspettava di più di un concerto, ad esempio sul tema dell'abbandono dei rifiuti in valle. I motivi per cui aumentano i rifiuti sono anche involontari, ad esempio per l'acquisto di beni che hanno involucri. Ci si aspetta almeno il segnale di installare una casa dell'acqua anche a San Germano; inoltre propone di unirsi con altri enti per richiedere che ci sia meno plastica (es. uso vetro per latte, carta per pane, ecc.). Ricorda che, in merito al servizio di gestione dei rifiuti, i costi legati a mezzi, strutture, uomini devono essere sopportati anche se non si producono rifiuti. Rammenta nuovamente che l'accesso con tessera sanitaria all'ecocentro gli è inibito da 7 anni (riconosce

che trattasi di un problema personale): sostiene che l'ufficio di Utylia non funzioni bene. Certi tipi di materiali, ricorda, non sono nemmeno accolti all'ecocentro, quindi vengono abbandonati in giro. Ritiene che queste siano cose da sapere. Per il decoro della valle, ribadisce, c'è solo la giornata ecologica, senza coinvolgimento popolazione e con l'intervento di una sola associazione; sarebbe bello creare un messaggio in cui ciascuno fosse responsabilizzato. Ritiene ad esempio che sia una iniziativa da fare anche in autunno; devono essere coinvolti inoltre i bambini, da mandare a raccogliere i rifiuti non per strada, ma in zone meglio sorvegliate in cui fare questa attività.

Sindaco: ritiene che il consigliere alcune cose le ribadisce da diverso tempo, forse perché proviene da una zona che sente in modo diverso la pulizia pubblica.

Bertolucci: ribatte che in realtà è migliore il servizio, con flotte di persone che vanno a pulire ogni giorno.

Sindaco: ribatte a propria volta che magari questo è possibile disponendo di maggiori risorse. Ricorda poi che il risultato di riciclo ottenuto dal Comune di Val Liona è 84% (percentuale fornita da Utylia).

Preto Martini: precisa che la scuola primaria è stata invitata a partecipare alla giornata ecologica (essendo i ragazzi a casa da scuola nella giornata di sabato) e alcuni alunni hanno partecipato in alcune zone; non pericolose; gli alunni delle scuole medie hanno partecipato, in orario scolastico, per 2 ore piene.

Lazzari: ricorda che l'ecocentro negli anni addietro a Grancona e San Germano pagavano di più per l'ammortamento, con la rassicurazione però che la tariffa sarebbe scesa del valore dell'investimento. Chiede se l'ammortamento sia stato completato.

Sindaco: risponde che il mutuo è in essere e che si è ancora lontani dalla sua estinzione.

Lazzari: afferma che se l'aumento medio è del 10 %, in più si pagheranno circa 40 euro. Se, come si è appena ricordato, il Comune di Val Liona è comune ricicloni di rifiuti, è sconsolante. Si chiede, in proposito, se chi non ricicla e non è virtuoso, paghi il doppio. Si dice preoccupato.

Terminati gli interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 4 (Bertolucci, Chiodi, Etenli, Lazzari)

Astenuti: n. //

DELIBERA

1. di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, con separata e successiva votazione palese, che ha il seguente esito:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 4 (Bertolucci, Chiodi, Etenli, Lazzari)

Astenuti: n. //

I pareri, qualora espressi sulla proposta numero 16 del 03-06-2024, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, sono stati sottoscritti digitalmente a norma del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 (CAD) ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco		Il Segretario Comunale
prof. Maurizio Fipponi		dr.ssa Erika Grande
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.		Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CONSIGLIO DI BACINO VICENZA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

DELIBERAZIONE DEL COMITATO
N. 16 DEL 30/04/2024

OGGETTO: VALIDAZIONE PEF 2024-2025 DEI COMUNI DI: ALONTE, ARCUGNANO, LONIGO, VAL LIONA, VILLAGA E ZOVENCEDO.

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 13.00 presso la sede del Consiglio di Bacino, in Contrà Gazzolle n. 1, Vicenza, regolarmente convocato in data 30/04/2024, con protocollo n. 587/2024 è riunito in modalità videoconferenza, il Comitato di Bacino per discutere l'O.d.g.

Eseguito l'appello, al punto all'ordine del giorno di cui all'oggetto, risultano presenti i componenti:

		Assente / Presente
GONZO Francesco Enrico	Presidente	P
BALDINATO Sara	Consigliere	P
GOLO Matteo	Consigliere	P
TRAPULA Gianfranco	Consigliere	P
VERONESE Mattia	Consigliere	A

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino, Andrea Baldisseri, che verbalizza.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere sull'oggetto sopraindicato.

I componenti del Comitato prendono atto della documentazione allegata ed esaminati i contenuti, non ritengono necessari specifici approfondimenti o supplementi istruttori.

Su proposta del Direttore;

IL COMITATO DI BACINO

Premesso che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21 gennaio 2014 sono stati individuati i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;
- che l'Ente Consiglio di Bacino "Vicenza", è stato istituito per effetto della Convenzione ex art. 30 del TUEL, e costituito, con l'elezione degli organi, in data 26 novembre 2019 dai rappresentanti dei 90 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Vicenza", ai fini della gestione associata delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti urbani ai sensi della LRV 52/2012;
- la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza" afferente il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani è stata sottoscritta fra gli enti partecipanti ed acquisita al protocollo n.0093196/2018 del 20/06/2018 del Comune di Vicenza.

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con i

medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;

- che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...].

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

Richiamate le delibere ARERA n. 443/2019, n. 44/2019, n. 57/2020, n. 102/2020 e n. 02/2020.

Viste inoltre le delibere ARERA:

- n.363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 con la quale ARERA ha emesso il provvedimento che reca le disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

- n.389/2023/R/rif del 3 agosto 2023 con la quale ARERA definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";

- n.487/2023/R/rif del 24 ottobre 2023 con la quale l'Autorità ha determinato la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della suddetta deliberazione di aggiornamento biennale del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- n.7/2024/R/rif del 23 gennaio 2024 recante "[...] *ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025*".

Considerato che il Piano Economico Finanziario viene trasmesso dal gestore del servizio rifiuti ai sensi del metodo tariffario rifiuti secondo quanto previsto dalla delibera ARERA 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, così come modificato dalla deliberazione, 389/2023/R/rif, del 3 agosto 2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" e dalla deliberazione ARERA 7/2024/R/rif, del 23 gennaio 2024, recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti".

Considerato che la procedura di validazione del Piano Economico Finanziario è richiamata dal comma 4 dell'art.7 della deliberazione ARERA n.363/2021/R/rif, ed eseguita secondo quanto previsto dall'art.28 dell'allegato A della medesima delibera ARERA e dagli schemi previsti, indicanti le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, come previsti dal comma 2.4, lettera b della deliberazione e approvati con determina n.1/2023/DTAC.

Evidenziato che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Dato atto che il Consiglio di Bacino Vicenza risulta essere l'Ente territorialmente competente e, pertanto, provvede a validare i PEF di 89 Comuni afferenti il Consiglio stesso, inoltrandoli successivamente ad ARERA per l'approvazione.

Comune di Val Lìona, Prot. n. 9903452 del 01/05/2024
Dato atto che il Consiglio di Bacino Vicenza, in considerazione dell'elevato contenuto specialistico della presente tematica e della mancanza di una propria dotazione organica di personale, ha provveduto all'affidamento del servizio di validazione PEF 2024 a Paragon Business Advisors S.r.l., con la determinazione n. 20 del 21/12/2023.

Rilevato, altresì, che il Consiglio di Bacino Vicenza prende necessariamente atto dei dati trasmessi dai Comuni e dal Gestore nella predisposizione dei PEF 2024-2025 e, per quanto riguarda i requisiti di completezza, coerenza e congruità, assume le dichiarazioni di veridicità e fa proprie le relazioni conclusive finali del soggetto incaricato del servizio.

Visto che in termini di efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo, data la complessità della gestione del territorio in virtù dell'estensione del Bacino e del numero di Comuni e gestori coinvolti, si ritiene necessario provvedere ad una validazione dei PEF in modo aggregato.

Vista la relazione di accompagnamento pervenuta dalla società Paragon Business Advisors S.r.l., agli atti con protocollo n. 577 del 22/04/2024, relativa alla validazione ed alla verifica dei requisiti di coerenza e congruità per quanto riguarda i PEF dei Comuni di: Alonte, Arcugnano, Lonigo, Val Lìona, Villaga e Zovencedo, tutti afferenti per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani alla società Utilya S.r.l.

Evidenziato che quanto viene deliberato ai sensi del metodo tariffario costituisce livello massimo del corrispettivo da riconoscere al gestore.

Evidenziato che il potere di ARERA di integrare i contratti in corso di esecuzione deriva dall'art. 1339 c.c., il quale stabilisce che: *“Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”*.

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Richiamati:

- la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Vicenza n.10 del 01/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione (DUP);

- la deliberazione del Comitato di Bacino n.22 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026.

VISTO il parere favorevole del Direttore.

Tutto ciò premesso:

IL COMITATO

Udito e fatto proprio quanto esposto dal relatore;

Udita la discussione seguitane, come da sintesi riepilogativa e da registrazione integrale agli atti;

Preso atto dell'esperita votazione.

DELIBERA

1. di richiamare quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di fare propria la relazione di verifica e attestazione inviata dalla società incaricata Paragon Business Advisors S.r.l., e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, evidenziando in particolare che quanto viene deliberato ai sensi del metodo tariffario costituisce livello massimo del corrispettivo da riconoscere al gestore;
3. di procedere a validare il PEF 2024-2025 dei Comuni di: Alonte, Arcugnano, Lonigo, Val Lìona, Villaga e Zovencedo, tutti afferenti per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani alla società Utilya S.r.l., sulla base della documentazione presentata;
4. di dare mandato al Direttore di trasmettere la documentazione ad ARERA per la successiva approvazione;
5. di dare mandato al Direttore di trasmettere la documentazione ai comuni di cui al punto 3, ai fini della presa d'atto dei PEF validati dal Consiglio di Bacino in quanto ETC (Ente Territorialmente Competente), nonché per l'approvazione degli aspetti tariffari;
6. di provvedere a pubblicare il presente provvedimento nella apposita sezione

Comune di Val Liana: Prot. n. 0003452 del 01-05-2024
“amministrazione trasparente” nel sito istituzionale dell’Ente ai sensi e per quanto disposto dal d.lgs 33/2013;

7. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile.

Letto il presente verbale approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
del Consiglio di Bacino Vicenza
Dott. Francesco Enrico Gonzo
(Sottoscritto digitalmente)

IL DIRETTORE
del Consiglio di Bacino Vicenza
Andrea Baldisseri
(Sottoscritto digitalmente)

Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri



Spett.le Consiglio di Bacino Vicenza

Al Comitato di Bacino

E p.c. al Direttore Ing. Andrea Baldisseri e al Dott. Antonio Facci

Oggetto: Affidamento servizio di validazione PEF secondo il metodo tariffario MTR-2 Arera per l'ambito di gestione denominato Consiglio di Bacino Vicenza CIG A02B5DE9BA – Analisi e parere in ordine ai PEF predisposti con riferimento ai Comuni in gestione al gestore Utilya S.r.l.

Egregi,

con la presente siamo a relazionare in ordine alle analisi condotte in merito alla documentazione fornita con riferimento ai Comuni aventi come gestore del servizio Utilya S.r.l., cioè i Comuni di Alonte, Arcugnano, Lonigo, Val Lione, Villaga e Zovencedo.

1. Completezza documentale

Con riferimento al gestore Utilya è stato trasmesso il PEF grezzo per i Comuni oggetto di gestione per ciascuno dei Comuni interessati. Il PEF trasmesso risulta conforme, in termini di formato, all'allegato 1 di cui alla Determina 1/DTAC/2023.

Si segnala che con successiva comunicazione è stata trasmessa la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità.

Si segnala che Utilya è costituita in forma di società mista con un socio privato individuato tramite gara, il quale, a sua volta gestisce la totalità del servizio tramite RTI. Tale modello comporta, dal punto di vista tariffario che Utilya riporti in prevalenza costi per servizi (B7) relativi a quanto erogato ai gestori privati che risultano qualificati come meri prestatori d'opera. Si ritiene tale scelta poco conforme al metodo regolatorio. Inoltre tale scelta comporta la mancata valorizzazione delle voci di ricavo AR e ARsc del gestore in quanto tali componenti sono direttamente trattenute da uno dei soci della compagine privata, il quale imputa costi alla società gestrice già al netto di tali introiti. Ciò comporta l'impossibilità per il gestore Utilya di valorizzare il fattore Eta (H) e il dato R1, il quale è infatti stato posto sotto il valore limite di 0,85.

Con riferimento ai Comuni oggetto di validazione in merito alla completezza documentale, alla data di redazione della presente relazione risultano aver trasmesso i dati funzionali alla predisposizione del PEF tutti i Comuni relativi al bacino gestionale di interesse.

Si rileva inoltre che i Comuni hanno interloquito con il gestore al fine di concordare rinunce di costo (detrazioni ex Art. 4.6.) per ciascun Comune. Tali detrazioni possono essere ovviamente assunte a riferimento. Posto tale aspetto, finché tali interlocuzioni non sono concluse potrebbero esservi modifiche ai PEF definitivi.

2. Analisi dei dati del gestore Utilya

Posto il limite valutativo connesso al modello societario e all'attribuzione di competenze in merito alla raccolta differenziata e alla valorizzazione dei ricavi da valorizzazione della materia, si è comunque provveduto ad



analizzare quanto fornito dal gestore Utilya evidenziando una rispondenza fra il dato di costo di cui ai bilanci (fonti contabili obbligatorie) e il dato indicato nei singoli PEF anche grazie ai prospetti di raccordo forniti dalla società.

3. Analisi dei dati forniti dai Comuni

I dati trasmessi sono strutturati sulla base dello schema di raccolta di dettaglio denominato “RDT” come trasmesso.

La compilazione dei modelli trasmessi è seguita ad un procedimento ricognitivo avviato dal Consiglio di Bacino con richiesta dei dati necessari sulla base dell'apposito modello trasmesso ai Comuni, fornito di documento di istruzioni per la compilazione. La procedura ha previsto anche un supporto operativo ai Comuni nella redazione di tutti i documenti richiesti (raccolta dati, relazioni, su aspetti specifici della rendicontazione di competenza comunale, etc.).

Le schede di rilevazione ricognitiva dei dati (RDT) e delle informazioni sono state a noi rese disponibili tramite apposita data room all'uopo costituita.

Per la riconciliazione dei costi ammessi con le fonti contabili, in assenza di standard professionali in materia, le procedure di verifica scelte sono dipese dalla valutazione dei rischi di errori significativi (materialità). Per i Comuni, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni campionarie (sulla base della soglia di materialità assunta) e valutazioni legate prevalentemente alla congruità delle informazioni contabili con quanto relazionato e la natura delle poste.

In particolare, la maggior parte dei Comuni, in rispondenza alle indicazioni fornite ha indicato nel prospetto di rilevazione dei costi il riferimento al capitolo di spesa o alla fattura di riferimento, dando così un riferimento di fonte contabile.

Dall'analisi condotta e sulla base delle procedure messe in atto sia in fase di ricognizione delle informazioni che in fase di validazione, riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio di coerenza con le fonti contabili di quanto trasmesso dai Comuni, vale a dire sul fatto che alla luce delle informazioni e dei documenti assunti non sono emersi elementi idonei a ritenere che i dati disponibili di origine contabile presenti nella documentazione a noi sottoposta non rispondano ai requisiti di coerenza richiesti dalla regolazione.

L'analisi delle voci di costo indicate nei prospetti di raccolta ha consentito di verificare la correttezza dei valori inclusi tra i costi riconosciuti dei Comuni sottoposti a verifica di congruità. Ai fini dell'esecuzione delle attività a noi affidate e richieste dalla regolazione incidente, nell'ambito della procedura definita per l'attività di validazione del complesso dei PEF dei Gestori “comune”, abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale. Inoltre:

- i. abbiamo valutato i rischi di errori significativi nei prospetti di raccolta e nei Tool predisposti;
- ii. abbiamo definito e svolto, in risposta ai rischi valutati, procedure di verifica delle compilazioni a noi inoltrate;
- iii. abbiamo acquisito una comprensione delle predisposizioni disponibili;



- iv. abbiamo valutato l'appropriatezza delle relazioni illustrative disponibili e dei desunti criteri di redazione utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dai redattori;
- v. siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo delle informazioni come rese disponibili e rinvenibili nelle fonti;

Si evidenzia che in accordo con la regolazione vigente, lo svolgimento delle attività di verifica ha comportato, tra l'altro:

- a) l'ottenimento di elementi di supporto tali da farci ritenere coerente l'attinenza dei costi e l'esclusione di tutte le poste esplicitamente non ammesse dalla regolazione (cfr. poste rettificative ai sensi dell'art. 1.1);
- b) indicazione con separata evidenza della componente correlata all'iva indetraibile;
- c) l'assenza di poste straordinarie.

I costi per natura rilevati nei prospetti di ricognizione sono stati attribuiti dai Comuni interessati alle diverse componenti del PEF come da dettaglio richiesto. Le stesse schede di raccolta e le Relazioni di accompagnamento disponibili riportano la schematizzazione delle attribuzioni dei costi rendicontati alle diverse componenti. L'analisi dei prospetti forniti ha consentito di verificare puntualmente l'allocazione. In sintesi, si evidenzia a conclusione delle verifiche compiute nel rispetto dei principi di significatività e materialità., che:

- i. le predisposizioni tariffarie riflettono costi effettivamente pertinenti con il servizio rifiuti come definito dalla regolazione, per quanto attiene l'attività svolta dai gestori "comuni";
- ii. i costi sono calcolati secondo i criteri stabiliti dalla regolazione (MTR-2);
- iii. i ricavi diversi e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del ciclo integrato sono stati trattati in coerenza con l'art. 2.2 del MTR-2;
- iv. la quota a compensazione del capitale circolante netto è calcolata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14.5
- v. Con riferimento agli accantonamenti si è proceduto alla verifica di coerenza con il perimetro. Allo scopo si dà atto della coerenza regolatoria dell'allocazione MTR-2 delle componenti a copertura del rischio credito.

Si evidenzia che in accordo con la regolazione vigente, lo svolgimento delle attività di verifica ha comportato, tra l'altro:

- a) l'ottenimento di elementi di supporto tali da farci ritenere coerente aderente l'allocazione dei costi rendicontati alle componenti MTR, sulla base dei criteri fissati dalla regolazione e delle informazioni assunte;
- b) la verifica del rispetto dei requisiti fissati dalla regolazione per l'imputabilità nel piano economico finanziario di ulteriori proventi a riduzione della tariffa;

Alla luce delle verifiche condotte descritte nei paragrafi, si ritiene assolta la validazione dei costi dichiarati dai Comuni in regime TARI del bacino gestionale dei Comuni oggetto della presente analisi, così come



eventualmente rettificati a seguito del confronto tenuto con i medesimi Comuni o a seguito delle rettifiche effettuate nel processo di verifica.

4. Conclusioni

Alla luce di quanto riportato nelle sezioni precedenti si è proceduto a predisporre il PEF unitario per i bacini tariffari dei Comuni di Alonte, Arcugnano, Lonigo, Val Liona, Villaga e Zovencedo.

Come evidenziato nelle premesse i Comuni stanno avendo ancora interlocuzioni con il gestore per modifiche al perimetro dei costi e conseguenti detrazioni sulla base dei PEF completi da noi predisposti.

Quando verremo a conoscenza dei PEF revisionati fra le parti provvederemo a caricare il PEF al seguente link: [Nuovi Tool da Comuni](#) (accesso consentito tramite mail del Dott. Facci).

Si rimettono i PEF al vostro spett.le per l'adozione delle determinazioni di competenza.

In fede

Per Paragon Business Advisors S.r.l.

L'Amministratore delegato

Dott. Massimo Masotti



CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA"
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif e s. m. e i.

METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)
PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-
2025

AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA
PROPOSTA TARIFFARIA 2024 - 2025
Consiglio di Bacino di Vicenza

Relazione di accompagnamento ex art. 27.4 MTR-2

Aprile 2024

Sommario

1. Premessa (ETC).....	3
1.1 Comuni di gestione.....	4
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	4
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	4
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	4
1.5 Altri elementi da segnalare.....	4
2. Descrizione dei servizi forniti (G).....	5
3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	5
4. Attività di validazione (E).....	5
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E).....	5
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	5
5.1.1 <i>Coefficiente di recupero di produttività</i>	5
5.1.2 <i>Determinazione dei coefficienti gamma</i>	6
5.1.3. <i>Coefficiente C116</i>	8
5.1.4. <i>Coefficiente CRI</i>	8
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	8
5.2.1. <i>Componente previsionale CO116</i>	8
5.2.2. <i>Componente previsionale CQ</i>	8
5.2.3. <i>Componente previsionale COI</i>	8
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	9
5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing.....	9
5.4.1. <i>Determinazione del fattore b</i>	9
5.4.2. <i>Determinazione del fattore w</i>	9
Di seguito la sintesi del fattore b e dello sharing applicato.....	9
5.5 Conguagli.....	9
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	10
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	10
5.8 Rimodulazione dei conguagli.....	10
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie superiori al limite alla crescita annuale	10
5.10 Ulteriori detrazioni.....	10
5.11 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata.....	11
Allegati.....	12

1. Premessa (ETC)

La presente relazione si compone di cinque capitoli. Il capitolo 1 è stato redatto dal Consiglio di Bacino di Vicenza, che è l'Ente territorialmente competente, i cap.4 e 5 sono redatti sulla base delle procedure condotte con il supporto di Paragon Business Advisors S.r.l., soggetto terzo delegato dall'ETC allo svolgimento dell'attività di validazione, e infine, i capitoli 2 e 3 da UTILYA S.R.L. (d'ora in poi Utilya) gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i comuni, parte del Bacino provinciale di Vicenza di: Alonte, Arcugnano, Lonigo, Val Liona, Villaga, Zovencedo.

A seguito della emanazione della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52, la Regione Veneto ha dettato nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali.

La Regione ha quindi assegnato a nuovi soggetti, denominati "Consigli di bacino", le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, quale forma di cooperazione tra i Comuni ricadenti nel medesimo bacino territoriale. Con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha provveduto al riconoscimento dei bacini per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, individuando il bacino denominato "Vicenza" per 89 Comuni ricadenti nella Provincia di Vicenza.



Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli coprono l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

Il Consiglio di Bacino di Vicenza è responsabile dell'elaborazione finale della presente Relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri documenti – PEF, dichiarazioni di veridicità, delibere di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.

La Relazione è stata redatta secondo lo schema di relazione di cui alla Determina 06 novembre 2023 1/2023 – DTAC (Allegato 2).

1.1 Comuni di gestione

Oggetto della presente relazione sono i Comuni di Alonte, Arcugnano, Lonigo, Val Liona, Villaga, Zovencedo.

Il Consiglio di Bacino di Vicenza, in qualità di Ente Territorialmente competente (ETC) ha effettuato, per ciascun ambito tariffario comunale, le attività di validazione e le valutazioni di competenza anche con riferimento alla scelta degli opportuni parametri e coefficienti che regolano la determinazione del PEF. Tale attività è descritta complessivamente nella presente relazione. La presente relazione è unica per i quattro comuni sopra riportati, mentre per ciascuno di essi è stato elaborato il PEF dell'ambito tariffario comunale comprensivo di una scheda di sintesi e del prospetto riepilogativo del piano finanziario.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Per il dettaglio, per ciascun ambito tariffario, della situazione relativa al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani si rimanda alla relazione di accompagnamento del Gestore.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

La pianificazione della chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, previste nelle competenze del Consiglio di Bacino "Vicenza" fa riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, approvato con Delibera di Assemblea n. 6 del 28/07/2023, cui è seguita la Deliberazione n.10 del 01/12/2023 (Preso d'atto del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 – D.U.P.)

In particolare, il Documento Unico di Programmazione approvato, in entrambe le suddette stesure, prevede, al capitolo 4 (Indirizzi strategici del piano triennale), paragrafo 4.1 (Programmazione di Bacino) quanto segue:

- dovranno essere individuate le politiche e le strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- la massima valorizzazione degli impianti esistenti per quanto riguarda la destinazione del residuo secco non recuperabile, da considerarsi strategici per garantire l'autonomia del bacino;
- il Consiglio di Bacino provvederà alla pianificazione e al governo dei flussi di rifiuti provenienti dalla raccolta e dal trasporto determinando gli impianti di destinazione finale; ciò a partire dal secco non recuperabile per poi procedere progressivamente alle diverse matrici recuperabili.

Alla luce dei principi sopra richiamati, la pianificazione dei flussi di smaltimento del rifiuto secco residuo e di rifiuti non recuperabili, prevede prioritariamente il conferimento rifiuto secco residuo prodotto nei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino "Vicenza", all'impianto di smaltimento con recupero energetico di Alto Vicentino Ambiente s.r.l., in un sistema integrato con la discarica di Grumolo delle Abbadesse per lo smaltimento delle frazioni non compatibili e delle quantità eccedenti la capacità di trattamento dell'impianto di AVA, inclusi i fermo impianto per manutenzioni programmate o imprevisti garantendo il più possibile, conseguentemente, la conservazione della capacità residua dell'impianto di discarica.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'art. 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, integrata e modificata dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative", il Consiglio di Bacino di Vicenza ha acquisito dal Gestore per ciascun ambito tariffario:

- a) il PEF relativo al servizio da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della determina dell'Autorità n. 1/2023 - DTAC, compilata per le parti di propria competenza;
- b) i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto secondo l'Allegato 2 della determina 1/2023 - DTAC. In particolare, UTILYA ha predisposto un'unica relazione per i 6 ambiti tariffari serviti, precisando i servizi svolti in ciascun comune;
- c) una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/2023 - DTAC, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- d) la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

Gli allegati includono la documentazione di dettaglio e sottostante alle attestazioni prodotte dal Gestore e dai Comuni.

1.5 Altri elementi da segnalare

Non vi sono particolari elementi da segnalare.

2. Descrizione dei servizi forniti (G)

Si rimanda alla relazione di accompagnamento del gestore UTILYA S.R.L.

3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Si rimanda alla relazione di accompagnamento del gestore UTILYA S.R.L.

4. Attività di validazione (E)

Si rimanda alla relazione di validazione del PEF relativo al bacino tariffario dei Comuni aventi come gestore UTILYA S.R.L.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

In via preliminare si riportano i valori del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del biennio 2024-2025 e il valore del totale delle entrate tariffarie massime ($\Sigma T_{\max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

Tabella 1 – Entrate tariffarie di riferimento ed entrate tariffarie massime

		ΣT Entrate tariffarie di riferimento		Entrate $\Sigma T_{\max}$		Eccedenza $\Sigma T_{\max}$	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Alonte	160.725	176.154	160.726	176.155	40.922	66.066
2	Arcugnano	761.763	834.893	761.763	834.893	68.311	125.420
3	Lonigo	1.658.748	1.798.686	1.040.503	1.188.876	618.245	609.809
4	Val Liona	279.328	306.144	279.328	306.144	32.541	73.982
5	Villaga	182.936	200.498	182.936	200.498	9.880	32.107
6	Zovencedo	61.396	67.290	61.396	67.290	10.940	17.963
Totale		3.104.897	3.383.664	2.486.653	2.773.856	783.424	928.225

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Il coefficiente di recupero di produttività è stato determinato applicando una metodologia (Modalità di determinazione dei coefficienti necessari per la definizione dei PEF di competenza dell'EGATO. Aggiornamento della proposta tariffaria 2024-2025) basava sul confronto tra costo unitario effettivo del singolo ambito tariffario CU_{eff} , rispetto al *benchmark*. I coefficienti X_a così determinati sono utilizzati per il calcolo del limite alla crescita delle tariffe.

Il coefficiente di recupero produttività (X_a) è definito entro un intervallo compreso tra lo 0,1% e lo 0,5% (cfr. art. 4.2 del MTR-2).

Per ciascun ambito tariffario, il valore del costo unitario effettivo è così determinato:

$$CU_{eff\ a-2} = (\Sigma TV_{a-2} + \Sigma TF_{a-2}) / q_{a-2}$$

dove $CU_{eff\ a-2}$ è il costo unitario effettivo dell'annualità a-2 e q_{a-2} è la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotta nell'anno a-2 rilevata dalla certificazione regionale. L'Art. 5 del MTR-2 prevede che il Benchmark di riferimento sia "pari [...] al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluri comunale o per ambito)". Il Consiglio di Bacino di Vicenza nella determinazione del coefficiente in parola ha preso come riferimento i fabbisogni standard derivanti mediante adattamento della Quota di raccolta differenziata di RD e Tonnellate totali di rifiuti prodotti e smaltiti.

Nella successiva tabella si individua l'intervallo di riferimento entro cui ricade X_a individuando il fabbisogno standard del relativo ambito tariffario (Benchmark), e Y_a , dato dalla somma dei coefficienti Y_1 e Y_2 .

		$Cueff > Benchmark$	$Cueff \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a$) $\leq 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a$) $> 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Nei tre casi in cui il quadrante riporta un intervallo di valori per X_a , il coefficiente è definito linearmente in base alla distanza di $CUEff_{a-2}$ dal Benchmark. I coefficienti γ_1 e γ_2 sono definiti all'interno di intervalli definiti dagli artt. 2 e 3 del MTR-2 e riportati nel prospetto seguente.

	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

5.1.2 Determinazione dei coefficienti gamma

Secondo il MTR-2, γ_1 è definito sulla base del grado di *compliance* degli obiettivi di raccolta differenziata rispetto agli obiettivi comunitari ambientali. Considerato che gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalle norme di recepimento della normativa europea rappresentano una modalità indiretta per indicare il percorso per il conseguimento degli obiettivi comunitari ambientali, il livello di raccolta differenziata è considerata una *proxy* del conseguimento di tali obiettivi.

L'individuazione del quadrante di riferimento per ciascun ambito tariffario deve avvenire stabilendo se i risultati del gestore in termini di obiettivi di raccolta differenziata raggiunti sono più o meno soddisfacenti sulla base del confronto con i target per il gestore.

L'MTR-2 stabilisce che il valore di γ_2 sia determinato per ogni ambito tariffario in funzione dell'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (cfr. art. 3, 5 e 6, deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF), secondo la seguente:

$$R1 = Eff_{RD_{sc}} \cdot QLT_{RD_{sc}}$$

dove:

$$Eff_{RD_{sc}} = \frac{Q_{conf_{sc}}}{Q_{RD_{sc}}}$$

$$QLT_{RD_{sc}} = \frac{AR_{SC}^{AGG}}{AR_{max_{sc}}^{AGG}}$$

Il coefficiente γ_2 è definito “soddisfacente” se $R1 \geq 0,85$.

Di seguito la sintesi dei coefficienti applicati:

Tabella 2 – Determinazione del coefficiente di recupero di produttività

N.	Comune	Y ₁		Y ₂		X _a		R1	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Alonte	-0,10	-0,10	-0,23	-0,23	0,10%	0,10%	0,80	0,80
2	Areugnano	-0,10	-0,10	-0,23	-0,23	0,10%	0,10%	0,80	0,80
3	Lonigo	-0,10	-0,10	-0,23	-0,23	0,10%	0,10%	0,80	0,80
4	Val Liona	-0,10	-0,10	-0,23	-0,23	0,10%	0,10%	0,80	0,80
5	Villaga	-0,10	-0,10	-0,23	-0,23	0,10%	0,10%	0,80	0,80
6	Zovencedo	-0,10	-0,10	-0,23	-0,23	0,10%	0,10%	0,80	0,80

Tra gli interventi che modificano le modalità di erogazione a cui è associato un miglioramento qualitativo: una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata, modifiche di rilievo delle attrezzature e mezzi di raccolta utilizzati per il servizio, l'introduzione di attività integrative a supporto del servizio (per esempio pulizia piazzole, centro di raccolta, eco-furgone; interventi sull'efficienza degli impianti per il trattamento dell'RD) e quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal TQRIF.

Le variazioni di perimetro associate al coefficiente PG_a sono costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, gli interventi di trasformazione delle modalità di raccolta che introducono modelli organizzativi di raccolta differenziata più performanti (per esempio il porta a porta) il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e di riutilizzo e l'introduzione della tariffa puntuale o corrispettiva.

Per la determinazione il Consiglio di Bacino di Vicenza ha individuato una metodologia di definizione dei parametri e coefficienti necessari per l'esplicitazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie. Tale procedura nella fase transitoria, pertanto in questa determinazione tariffaria (anche fase preliminare all'avvio delle procedure di approvazione degli interventi da parte del Consiglio di Bacino di Vicenza e della relativa quantificazione di impatto tariffario) la valorizzazione dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità (QL_a) e delle modifiche del perimetro gestionale (PG_a) sarà definita sulla base delle variazioni di servizio previste tenuto conto dei seguenti pesi.

Servizi	Tipo variazione	PG	QL
Raccolta e spazzamento			
Comune con variazioni minori	1	0%	1,00%
Comune con variazione rilevante del progetto di spazzamento e/o raccolta	2	1,00%	1,00%
Comune con variante rilevante del progetto di raccolta*	3	3,00%	4,00%
Comune a TARIC (primi due anni)	4	3,00%	4,00%
Valori massimi ex MTR-2		3,00%	4,00%

Di seguito si riporta una tabella di sintesi dei coefficienti valorizzati negli ambiti tariffari di riferimento.

Tabella 3– Determinazione dei coefficienti PG e QL e del quadrante di riferimento della Gestione

		Schema		QL		PG	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Alonte	SCHEMA I	SCHEMA I	0%	0%	0%	0%
2	Arcugnano	SCHEMA I	SCHEMA I	0%	0%	0%	0%
3	Lonigo	SCHEMA I	SCHEMA I	0%	0%	0%	0%
4	Val Liona	SCHEMA I	SCHEMA I	0%	0%	0%	0%
5	Villaga	SCHEMA I	SCHEMA I	0%	0%	0%	0%
6	Zovencedo	SCHEMA I	SCHEMA I	0%	0%	0%	0%

5.1.3 Coefficiente C116

Il coefficiente $C116_a$ è valorizzato in caso di necessità di copertura delle componenti di natura previsionale CO_s^{exp} connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020. Il coefficiente è determinato dalla seguente:

$$C116_a = \frac{\sum_s CO_s^{exp}}{\sum_{a-1} T_{a-1}}$$

dove le componenti CO_s^{exp} (fissa e variabile) sono definite in base ai costi previsionali associati alla realizzazione di ciascuna delle s attività di adeguamento.

Il coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3% ma, relativamente agli ambiti tariffari oggetto della presente relazione non è stato ritenuto opportuno valorizzarlo.

5.1.4 Coefficiente CRI

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie del biennio 2024-2025, per la determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CRI_a , introdotto per tener conto dei maggiori oneri determinati dalla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione sostenuti per il servizio negli anni 2022 e 2023.

Il coefficiente CRI_a è stato così definito:

Tabella 4– Determinazione dei valori del coefficiente CRI

		CRI	
		2024	2025
1	Alonte	7,0%	7,0%
2	Arcugnano	4,0%	7,0%
3	Lonigo	7,0%	7,0%
4	Val Liona	7,0%	7,0%
5	Villaga	7,0%	7,0%
6	Zovencedo	7,0%	7,0%

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

5.2.1. Componente previsionale CO116

Alla luce delle informazioni disponibili e della copertura di tali costi comunque garantita dal MTR-2, il Consiglio di Bacino di Vicenza ha ritenuto opportuno non valorizzare le componenti di natura previsionale $CO_{116}^{exp, TV}$ e $CO_{116,TF}^{exp}$ connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal D.lgs. n. 116/2009.

5.2.2. Componente previsionale CQ

Il Consiglio di Bacino di Vicenza ha ritenuto opportuno non valorizzare la componente CQ.

5.2.3. Componente previsionale COI

Il Consiglio di Bacino di Vicenza ha ritenuto opportuno non valorizzare la componente COI.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si rimanda all'apposita sezione dei cespiti nei singoli tool per il dettaglio dei beni valorizzati.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

5.4.1 Determinazione del fattore b

Secondo il MTR-2 b_a è il fattore di sharing dei proventi, il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente - nell'ambito dell'intervallo (0,3÷0,6) - in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei”.

5.4.2 Determinazione del fattore w

Il fattore ω , che definisce componente a riduzione del fattore di *sharing* per i ricavi derivanti dalla cessione ai sistemi di EPR, è determinato sulla base dei valori dei parametri Y_1 e Y_2 , e della tabella di cui all'art. 3.2, MTR-2.

Valore coefficiente	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq 0,2$
$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$\omega = 0,1$	$\omega = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq 0,15$	$\omega = 0,2$	$\omega = 0,4$

Di seguito la sintesi del fattore b e dello sharing applicato.

Tabella 5 – Fattori di sharing b e ω

N.	Comune	b		ω	
		2024	2025	2024	2025
1	Alonte	0,6	0,6	0,2	0,2
2	Arcugnano	0,6	0,6	0,2	0,2
3	Lonigo	0,6	0,6	0,2	0,2
4	Val Liona	0,6	0,6	0,2	0,2
5	Villaga	0,6	0,6	0,2	0,2
6	Zovencedo	0,6	0,6	0,2	0,2

5.5 Conguagli

Le tabelle successive riportano i valori complessivi delle componenti a conguaglio $RC_{tot_{TV},a}$ e $RC_{tot_{TF},a}$ riferite alle annualità pregresse, fornendo il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili (art. 18, MTR-2) sia per quelle riferite ai costi fissi (art. 19, MTR-2).

Tabella 6 – Conguagli relativi ai costi variabili e ai costi fissi

Dati relativi al II periodo regolatorio

N.	Comune	RC _{tot_{TF}}		RC _{tot_{TV}}	
		2024	2025	2024	2025
1	Alonte	- 854	- 864	-	-
2	Arcugnano	- 2.425	- 2.929	-	-
3	Lonigo	- 1.667	- 5.654	17.339	-
4	Val Liona	- 5.579	- 5.642	17.198	20.750
5	Villaga	- 1.717	- 2.922	-	-
6	Zovencedo	- 84	- 147	-	-

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Nel corso del percorso di approvazione del PEF sono stati inoltre svolti incontri e confronti con il gestore UTILYA e con il Comune definendo il livello tariffario condiviso.

Con riferimento al gestore Comune i valori indicati dallo stesso risultano in linea con il dato storico e non sono state presentate criticità in ordine all'equilibrio economico e finanziario.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Il gestore UTILYA ha deciso per l'annualità 2024 di rinunciare ad alcune componenti di costo.

Di seguito la sintesi delle detrazioni applicate.

Tabella 7 – Detrazioni di cui al comma 4.6 delibera 363/2021/R/Rif

N.	Comune	2024		2025	
		Detrazioni TF	Detrazioni TV	Detrazioni TF	Detrazioni TV
1	Alonte	-	-	-	-
2	Arcugnano	-	63.233	-	-
3	Lonigo	-	150.648	-	-
4	Val Liona	-	35.522	-	-
5	Villaga	-	45.493	-	-
6	Zovencedo	-	2.351	-	-

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Il Consiglio di Bacino di Vicenza non si è avvalso della facoltà di procedere con una rimodulazione dei conguagli.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie superiori al limite alla crescita annuale

Tenuto conto della rimodulazione delle entrate tariffarie che eccedono il limite della variazione annuale le eccedenze tariffarie sono state rimodulate anche successivamente al termine del secondo periodo regolatorio come previsto dal comma 4.6 del MTR-2.

Di seguito la sintesi delle rimodulazioni applicate.

Tabella 8 – Rimodulazione del montante delle entrate tariffarie eccedenti il limite ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)

	Comune	2024		2025		Post 2025	
		Utilya	Comune	Utilya	Comune	Utilya	Comune
1	Alonte	29.387	11.535	42.898,79	23.167	42.899	23.167
2	Arcugnano	-	68.311	-	125.420	-	125.420
3	Lonigo	-	-	-	-	-	-
4	Val Liona	-	32.541	-	73.982	-	73.982
5	Villaga	-	9.880	32.107	-	32.107	-
6	Zovencedo	-	10.604	-	17.963	-	17.963

5.10 Ulteriori detrazioni

Di seguito si fornisce tabella contenente il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1, comma 4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021, specificando – quando disponibile il dato – l'entità del contributo erogato dal MIUR. Detti valori di natura previsionale sono riportati come rendicontati dalle singole amministrazioni comunali, e potranno subire variazione in sede di deliberazione consiliare delle aliquote TARI.

Tabella 9 – Detrazioni di cui 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021

N.	Comune	2024		2025	
		variabile	fissa	variabile	fissa
1	Alonte	-	-	-	-
2	Arcugnano	1.640	3.934	-	11.177
3	Lonigo	46.547	24.154	15.660	24.154
4	Val Liona	9.072	2.088	9.072	2.088
5	Villaga	-	802	-	802
6	Zovencedo	-	168	-	168

5.11 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

Ai sensi dell'art. 8 della Delibera 389/2023/R/rif è istituito un Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata tramite il calcolo del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata. Come da comma 2 dell'art. 8, in esito alla quantificazione del valore di partenza H , calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono determinati gli obiettivi annuali per il 2024 e il 2025 sulla base del posizionamento in una delle classi della tabella di cui all'art. 8.2 (a seguito riportata), secondo i valori di avanzamento fissati nella tabella medesima.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H_a	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,050$

Ai sensi dell'art. 2 della Determina 01/2023 – DTAC “Ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata H_a , sono esplicitate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1 le regole puntuali per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio $ARSC_{si}$, a AGG e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio $CRDSC_{si}$, a AGG ”. Al comma 2 dello stesso articolo si precisa che “*Limitatamente ai casi di effettiva difficoltà di ricostruzione dei dati necessari alla determinazione dell'indicatore H_a è prevista la possibilità di ricorrere a una modalità semplificata di calcolo, secondo gli automatismi implementati nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1. In tali casi, il calcolo automatico dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio prevede una maggiorazione rispetto al valore di riferimento crescente in relazione al peggioramento delle performance ambientali della gestione.*” Di seguito una tabella di sintesi per la determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata.

Tabella 10 – Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

Ambito tariffario		RD%	RSU t/a	R1	H di partenza
1	Alonte	80%	23	0,80	0%
2	Arcugnano	78%	24	0,80	0%
3	Lonigo	77%	22	0,80	0%
4	Val Liona	77%	23	0,80	0%
5	Villaga	78%	23	0,80	0%
6	Zovencedo	79%	29	0,80	0%

Allegati

- a) Prospetto riepilogativo del PEF (elaborato predisposto per ciascuno Ambito tariffario comunale)
- b) Relazione di accompagnamento del Gestore UTILYA
- c) Dichiarazione di veridicità del Gestore UTILYA
- d) Relazione di validazione del Bacino Territoriale e del Gestore UTILYA
- e) Relazioni di Accompagnamento dell'Ente Locale oggetto di validazione

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

COMUNE DI VALIONA

ANNO 2024

DATI DI BASE

abitanti al 31/12/2022

n. 3.096

COSTI PREVISTI PER L'ANNO 2023

I costi previsti per l'anno 2024 relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, desunti dal PEF MTR validato dal Consiglio di Bacino Vicenza, sono risultati i seguenti:

- entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita: Euro 279.328;
- detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021: Euro 11.160;
- entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021: Euro 268.168.

Verifica del limite di crescita		
rpi_0		2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_0		0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_0		0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_0		0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C.116		0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_0		7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ		9,60%
$(1+\rho)$		1,0960
ΣT_0		311.869
ΣTV_{0-1}		198.520
ΣTF_{0-1}		56.342
ΣT_{0-1}		254.862
$\Sigma T_0 / \Sigma T_{0-1}$		1,2237
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		279.328
della $(\Sigma T_0 - \Sigma T_{max})$		32.541
TV_a dopo distribuzione delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$		
TF_a dopo distribuzione delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$		
$Ta = TV_a + TF_a$ dopo distribuzione delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$		
	171.980	15.343
	49.313	73.379
	221.293	58.036
		279.328
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile		9.072
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa		2.088
ΣTV_0 totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021		147.565
ΣTF_0 totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021		120.603
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021		268.168

La tariffa finale riconosciuta, pari a € 268.168, è così ripartita:

COSTI FISSI € 120.603

COSTI VARIABILI € 147.565

1 CRITERI DI RIPARTIZIONE FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE:**quota fissa****COSTO**

utenze domestiche	85,25 %	€ 102.814,083	(ΣTF_{ud})
utenze non domestiche	14,75 %	€ 17.788,947	(ΣTF_{und})

quota variabile

qta/anno (kg)

ripart. %

totale rifiuto solido urbano nell'anno 2022 (dal MUD)	1.072.084	100%
totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze domestiche (Q_{tud})	913.952	85,25 %
totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze non domestiche (Q_{tund})	158.132	14,75 %

La ripartizione dei **costi variabili**, sulla base di quanto già adottato dall'Amministrazione Comunale, è la seguente:

COSTO

utenze domestiche	85,25 %	€ 125.799,391	(ΣTV_{ud})
utenze non domestiche	14,75 %	€ 21.765,877	(ΣTV_{und})

2 CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

Calcolo della quota unitaria

1.a	superficie totale delle utenze domestiche con 1 componente	51.236	mq
1.b	superficie totale delle utenze domestiche con 2 componenti	61.995	mq
1.c	superficie totale delle utenze domestiche con 3 componenti	62.427	mq
1.d	superficie totale delle utenze domestiche con 4 componenti	34.329	mq
1.e	superficie totale delle utenze domestiche con 5 componenti	11.886	mq
1.f	superficie totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti	3.365	mq

	coefficienti di calcolo	Ka
	per famiglie con 1 componente del nucleo familiare	0,80
	per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare	0,94
	per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare	1,05
	per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare	1,14
	per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare	1,23
	per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare	1,30

Tariffa unitaria in E/mq:

$$Q_{uf} = \sum TF_{und} / (1.a * Ka(1) + 1.b * Ka(2) + 1.c * Ka(3) + 1.d * Ka(4) + 1.e * Ka(5) + 1.f * Ka(6)) \quad \mathbf{0,461 \text{ €/mq}}$$

Tabella della quota fissa della tariffa per ogni fascia di utenza domestica di seguito indicata.

	Quf*Ka(n)	
per famiglie con 1 componente del nucleo familiare	€/mq	0,369
per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare	€/mq	0,433
per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare	€/mq	0,484
per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare	€/mq	0,526
per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare	€/mq	0,567
per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare	€/mq	0,600

Il totale in €/mq da addebitare al singolo contribuente viene calcolato moltiplicando la superficie occupata (in mq) per la corrispondente tariffa unitaria.

3 CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

	coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche - comuni con popolazione < 5000 abitanti	min	max	Valore Kc(ap) scelto	Superficie totale Stot(ap)	Prodotto Stot(ap) per Kc(ap) per categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,51	988	504
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,8	0,74	145	107
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,51	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	0,3	0,43	0,37	622	230
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07	201	215
6	Alberghi senza ristorante	0,8	0,91	0,83	349	290
7	Case di cura e riposo	0,95	1	0,98	329	321
8	Uffici, agenzie	1	1,13	1,07	992	1.061
9	Banche ed Istituti di credito e studi professionali	0,55	0,58	0,58	1.633	947
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	1,11	797	885
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,30	299	388
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,72	1,04	0,96	2.334	2.241
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,10	323	356
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,72	3.134	2.256
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	1,09	2.434	2.653
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,97	2.570	12.773
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,93	454	1.785
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	2,23	859	1.916
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08	0	0
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	8,47	60	510
21	Discoteche, night-club	1,04	1,64	1,34	0	0

Tariffa unitaria in €/mq:

$$Q_{apf} = \Sigma TF_{und} / (Stot(1) * Kc(1) + Stot(2) * Kc(2) + \dots + Stot(21) * Kc(21))$$

0,616 €/mq

La tariffa unitaria per ogni categoria è ottenuta riparametrando la tariffa unitaria sopra calcolata mediante il coefficiente scelto per ogni categoria. Il calcolo è il seguente:

		Kc(ap)	€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,314
2	Campeggi, distributori carburanti	0,74	0,453
3	Stabilimenti balneari	0,51	0,311
4	Esposizioni, autosaloni	0,37	0,228
5	Alberghi con ristorante	1,07	0,659
6	Alberghi senza ristorante	0,83	0,511
7	Case di cura e riposo	0,98	0,601

8	Uffici, agenzie	1,07	0,659
9	Banche ed Istituti di credito e studi professionali	0,58	0,357
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,684
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	0,801
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,96	0,591
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,10	0,678
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,72	0,443
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,671
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,97	3,061
17	Bar,caffè, pasticceria	3,93	2,421
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,23	1,374
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	1,278
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,47	5,217
21	Discoteche, night-club	1,34	0,825

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove si svolge l'attività produttiva (in mq).

4 CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

Calcolo della quota unitaria

		Utenze dom.	Ut. Dom. che praticano il compostaggio
3.a	numero totale delle utenze domestiche con 1 componente	237	137
3.b	numero totale delle utenze domestiche con 2 componenti	221	153
3.c	numero totale delle utenze domestiche con 3 componenti	240	161
3.d	numero totale delle utenze domestiche con 4 componenti	114	81
3.e	numero totale delle utenze domestiche con 5 componenti	36	27
3.f	numero totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti	10	8

coefficienti per l'attribuzione parte variabile tariffa Kb utenze domestiche				
	min	max	med	scelto
famiglie con 1 componente il nucleo familiare	0,6	1	0,8	0,80
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare	1,4	1,8	1,6	1,55
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare	1,8	2,3	2	2,20
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare	2,2	3	2,6	2,40
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare	2,9	3,6	3,2	2,90
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare	3,4	4,1	3,7	3,40

Sulla base dei dati delle precedenti tabelle viene calcolata la produzione unitaria:

$$Q_{uv} = Q_{ud} / (3.a * Kb(1) + 3.b * Kb(2) + 3.c * Kb(3) + 3.d * Kb(4) + 3.e * Kb(5) + 3.f * Kb(6)) \quad \mathbf{368 \text{ kg/ut}}$$

Costo unitario (**Cu**) come rapporto fra il costo variabile totale e la quantità totale di rifiuto attribuiti alle utenze domestiche:

$$Cu = \Sigma TF_{ud} / Q_{ud} \quad \mathbf{0,138 \text{ €/kg}}$$

Quota variabile da attribuire ad ogni fascia di utenza domestica (moltiplicando Q_{uv} per Cu parametrati coi coefficienti specifici di fascia di utenza):

	Utenze dom.	Ut. Dom. che praticano il compostaggio
	€/anno	€/anno
famiglie con 1 componente il nucleo familiare	43,240	36,754
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare	83,778	71,211
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare	118,910	101,074
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare	129,720	110,262
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare	156,745	133,233
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare	183,770	156,205

5 CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

	coefficienti per l'attribuzione della parte variabile alle utenze non domestiche - comuni con popolazione < 5000 abitanti	min	max	Valore Kd(ap) scelto	Superficie totale Stot(ap)	Prodotto Stot(ap) per Kd(ap) per categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,6	4,2	4,20	988	4.150
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	6,03	145	877
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,2	4,16	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	2,5	3,55	3,03	622	1.881
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,79	201	1.763
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	6,78	349	2.366
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	8,01	329	2.632
8	Uffici, agenzie	8,21	9,3	8,755	992	8.685
9	Banche ed Istituti di credito studi professionali	4,5	4,78	4,78	1.633	7.948
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	9,12	797	7.270
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,8	12,45	10,70	299	3.197
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	5,9	8,5	7,85	2.334	18.325
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	9,00	323	2.910
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,5	7,5	5,90	3.134	18.490
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	8,92	8,92	2.434	21.708
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	40,73	2.570	104.677
17	Bar,caffè, pasticceria	29,82	51,47	32,20	454	14.627
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	18,27	859	15.700
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	17,00	0	0
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,6	69,45	60	4.178
21	Discoteche, night-club	8,56	13,45	11,01	0	0

Calcolo della quota variabile unitaria (**Cu**) per utenze non domestiche in E/kg (si ottiene dal rapporto fra il totale dei costi variabili e il totale di rifiuto attribuiti alle utenze non domestiche):

$$Cu = \Sigma TV_{und} / Q_{tund}$$

0,092 €/kg

Quota variabile unitaria da attribuire ad ogni categoria di utenza non domestica (ottenuta parametrando la quota variabile unitaria sopra calcolata mediante il corrispondente coefficiente scelto nella tabella precedente:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,386	€/mq
2	Campeggi, distributori carburanti	0,555	€/mq
3	Stabilimenti balneari	0,382	€/mq
4	Esposizioni, autosaloni	0,278	€/mq
5	Alberghi con ristorante	0,808	€/mq

6	Alberghi senza ristorante	0,624	€/mq
7	Case di cura e riposo	0,736	€/mq
8	Uffici, agenzie	0,805	
9	Banche ed Istituti di credito e studi professionali	0,440	€/mq
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,839	€/mq
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,984	€/mq
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,722	€/mq
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,828	€/mq
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,543	€/mq
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,820	€/mq
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,746	€/mq
17	Bar,caffè, pasticceria	2,962	€/mq
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,680	€/mq
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,564	€/mq
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,388	€/mq
21	Discoteche, night-club	1,012	€/mq

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove si svolge l'attività produttiva (in mq).

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

A) Agevolazioni:

15% della tariffa variabile alle utenze che praticano il compostaggio domestico.

COMUNE DI VAL LIONA

Piazza Marconi 1, 36040 Val Liona (VI)

Verbale n. 9 dell'8/06/2024

Oggetto: Parere sull'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024

Vista la richiesta di parere pervenuta in data 05/06/2024, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs n.267/2000, il sottoscritto Dott. Daniele Scartozzoni, Revisore Unico nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 39 del 28 luglio 2023, ha esaminato la "Proposta di delibera del Consiglio Comunale n.16 del 3/6/2024 avente ad oggetto "Presa d'atto Piano Economico Finanziario Pluriennale aggiornamento 2024/2026.Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024" e la documentazione ad essa allegata.

PREMESSO

- che l'art .172 comma 1 lettera c) del D.lgs 267/2000 prevede che al Bilancio di Previsione sia allegata la deliberazione con la quale si determinano per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi e servizi sociali;
- l'art. 1 comma 639 della L. 147/2013 e ss.mm.ii ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui Rifiuti (TARI) e dalla Tassa sui servizi indivisibili (TASI);
- che con deliberazione n. 63 del 14/12/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al Dlgs 118/ 2011;

DATO ATTO

- che il Consiglio Comunale dell'Ente ha ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF 2024/2025 effettuata dal Consiglio di Bacino "Vicenza" nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 ARERA con deliberazione n.16 del 30/04/2024 come da documentazione assunta al prot. n.ro 3452 del 01/05/2024 e al prot. nr. 3500 del 02/05/2024 allegato A e allegato B ;
- che l'ammontare complessivo del PEF per la gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2024 ammonta ad Euro 279.328 di cui parte variabile Euro 156.637 e parte fissa pari ad Euro 122.691, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad Euro 268.168 di cui parte variabile Euro 147.565 e parte fissa Euro 120.603 considerati al netto della detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n.2 /DRIF/2021;
- che il Consiglio Comunale dell'Ente ha approvato per l'anno 2024 le tariffe TARI come da allegato C alla delibera in esame;

ESPRIME

-parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n.267/2000 in ordine alla Proposta di delibera di Consiglio Comunale n.16 avente ad oggetto "Preso d'atto del Piano economico finanziario pluriennale aggiornamento 2024/2025. Approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024"

San Giovanni Lupatoto, 8 giugno 2024

Il Revisore Unico

Dott. Daniele Scartozzoni



Firmato
digitalmente
da:
DANIELE
SCARTOZZO
NI